

## PARTE PRIMA

**Corte Costituzionale**

RICORSO 3 settembre 2018, n. 61

**Dichiarazione di illegittimità costituzionale L.R. n. 28/2018.**

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**CORTE COSTITUZIONALE****RICORSO**

per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** ( c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**ricorrente****contro****REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica**resistente****per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità**

**degli articoli 2, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge regionale Puglia 29 giugno 2018 n. 28, recante "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e tutela dell'incolumità pubblica", pubblicata sul BUR n. 89 del 5 luglio 2018.**

\* \* \*

La Regione Puglia ha approvato ed emanato la legge 28/2018 con cui in sedici articoli ha introdotto una serie di norme in tema di prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di controllo ordinario e straordinario della stessa fauna selvatica, e di smaltimento delle carcasse degli animali predati.

Senonché alcune norme di detta legge sono, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in contrasto con la Costituzione perché interferenti in materia appartenente a quella competenza legislativa esclusiva dello Stato che è diretta a porre standard minimi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per il seguente

**MOTIVO**

**1) Illegittimità costituzionale degli articoli 2, lettera c), 4, comma 1, e 5 della Legge Regionale 29 giugno 2018 n. 28 per contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s) e con l'art. 118, comma 2, della Costituzione.**

Le norme in questione prevedono che la Regione Puglia, per limitare i danni arrecati ai beni e alle persone, con particolare riferimento alle aziende agricole, detti misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica in caso di inefficacia delle misure ordinarie (art. 2, lettera c).

Le misure ordinarie sono attuate dalla Regione o da suoi enti appositamente delegati, sulla base dei criteri specificamente fissati e consistenti essenzialmente nella cattura o nell'abbattimento degli esemplari di fauna

selvatica che, anche per eccessiva densità della specie, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, oppure che costituiscono un rischio per l'incolumità e la salute di persone o animali, oppure ancora che costituiscono un pericolo scientificamente dimostrato di ibridazione di specie protette e tutelate (art. 4, comma 1).

Le misure straordinarie invece sono date da veri e propri piani di abbattimento nei casi in cui l'ISPRA accerti l'inefficacia degli altri metodi di controllo, e sono adottati dalla Regione di concerto con i sindaci dei territori interessati (art. 5).

Di fronte a questa rivendicazione di competenza regionale, è bene ricordare qual è l'assetto delle norme statali vigenti in materia, che - va ribadito - parte dal presupposto per cui la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

L'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, intesta alle regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia; tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi: ISPRA). Solo laddove ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi le regioni possono autorizzare piani di abbattimento, i quali devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che potranno a propria volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite della stessa licenza.

In materia incide però anche la nota "direttiva Habitat" 92/42/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) che, tra le diverse misure di tutela delle specie, prevede un generale divieto di cattura o uccisione deliberata delle specie animali di cui all'Allegato IV, lettera a) (art. 12, par. I, lettera a), per poi consentire agli Stati membri di introdurre deroghe a tale disposizione (e ad altre disposizioni), ferme restando alcune cautele come l'inesistenza di soluzioni alternative e la predeterminazione degli interessi in vista dei quali dette deroghe possono essere previste (art. 16).

Nell'ordinamento italiano, alla direttiva Habitat si è data attuazione in via regolamentare, mediante il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il quale da un lato ribadisce il divieto di cattura o di abbattimento delle specie animali elencate dall'Allegato D, lett. a) (art. 8); dall'altro, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di autorizzare deroghe a siffatto divieto (come ad altre previsioni del decreto), ancora una volta sulla base di specifiche garanzie (art. 11).

Tanto premesso, l'articolo 4, comma 1, della legge regionale in epigrafe citata confligge palesemente con l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 (dettato dallo Stato nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione), nella misura in cui omette tutte le cautele previste dal legislatore statale in ordine alle attività di controllo, ossia il carattere necessariamente selettivo delle stesse, la priorità dei metodi ecologici rispetto agli abbattimenti (cui consegue l'eccezionalità di questi ultimi), il parere di ISPRA.

Il ruolo dell'ISPRA, si ricorda, ritenuto non eludibile dalla costante giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 14 giugno 2017 n. 139; Corte Cost. 12 dicembre 2013 n. 303; Corte Cost. 12 dicembre 2012 n. 278) al fine del rispetto dei limiti imposti alla legislazione regionale.

Ulteriore profilo di evidente incostituzionalità consiste poi nella configurazione in capo alla regione, ovvero a enti eventualmente delegati, di poteri di controllo (e dunque anche di abbattimento) delle specie, senza escludere quelle per le quali il potere di deroga al divieto di cattura e di abbattimento è riservato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. In tema si osservi che, versando la fattispecie in esame nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, è allo Stato che spetta l'allocatione delle relative funzioni amministrative: sicché certamente le regioni non possono, senza che sia ad esse esplicitamente consentito, avocare a sé funzioni amministrative statali. Così facendo, dunque, le disposizioni regionali violano l'articolo 118, comma 2, Cost., oltre che l'articolo 117, comma 2, lettera s).

Parimenti incostituzionali per violazione della competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema risultano poi gli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge regionale in epigrafe, nella parte in cui prevedono misure straordinarie di controllo e di contenimento della fauna selvatica nel caso di riscontrata inefficacia delle misure ordinarie per limitare i danni ivi qualificati.

Dette norme, in quanto introducono una fattispecie di controllo straordinario non prevista dall'articolo 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992, peraltro ancora una volta senza escludere dalle misure le specie per le quali il potere di autorizzare la cattura e l'uccisione è rimesso in via esclusiva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della sopra richiamata disciplina statale attuativa della direttiva Habitat, eccedono dalle competenze legislative della regione e pertanto ledono la potestà dello Stato assicurata dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

\*\* \*\* \*

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri come sopra rappresentata e difesa

### **Conclude**

Affinché la Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme della legge della Regione Puglia 28 giugno 2018 n. 28 in epigrafe elencate e nel presente atto specificamente censurate.

Roma, 3 settembre 2018

MARCO CORSINI  
Avvocato dello Stato